



COMUNE DI GOITO

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI

ECONOMICI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO

AL REDDITO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 24/05/2019)

Indice

Art.1 Premessa

Art.2 - Descrizione dell'intervento

Art.3 - Finalità

Art.4 - Destinatari

Art.5- Tipologia degli interventi

Art.6 – Contributi Ordinari

Art.7 – Contributi Straordinari

Art.8 – Requisiti per l'accesso agli interventi e valutazione della condizione economica

Art.9 – Calcolo del Contributo Ordinario

Art.10 – Calcolo del Contributo Straordinario

Art.11 – Valutazione della domanda

Art.12 – Controlli

Art.13 – Pubblicità elenchi dei beneficiari

Art.14 – Art. 433 codice civile

Art.1 Premessa

L'Amministrazione Comunale attua, nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/16 e al D.Lgs.196/2003, interventi di natura economica assistenziale a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali in materia e tenendo conto dei principi fissati dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile. Tali interventi sono subordinati alla disponibilità finanziaria e non costituiscono, pertanto, un diritto in senso assoluto per la persona in stato di bisogno.

L'intervento economico sarà determinato, per ciascun richiedente, in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare accertata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alla luce di quanto disposto dal D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013" e nel rispetto della privacy, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Art.2 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolte all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente. Potrà inoltre prevedere appositi bandi per rispondere ad esigenze specifiche in base a target definiti.

Art.3 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Per la quantificazione dell'entità del contributo da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:

a) dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente e/o al proprio nucleo direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da

qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;

b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni

Art.4 - Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di almeno un componente del nucleo familiare avente residenza da più di tre anni continuativi nel Comune di Goito al momento della domanda;

b) condizione economica inferiore ai limiti previsti all'articolo 8;

c) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso l'Agenzia del Lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo. Ai fini del presente regolamento, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 anni e i 60 per le donne e i 65 per gli uomini, non in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro

2. Non può accedere agli interventi di sostegno economico l'utenza che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili di cui risulta proprietaria o sui quali vanta diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliari diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.5- Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

a) contributi ordinari;

b) contributi straordinari.

Art.6 – Contributi Ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

2. Il contributo può essere erogato direttamente all'utenza o al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

3. La concessione è vincolata **all'elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato**, redatto dall'Assistente Sociale e sottoscritto dal richiedente, cui l'utenza aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo, fra cui, di norma, viene inserito, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, la restituzione del contributo già percepito.

5. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi quattro. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è rinnovabile di norma per massimo quattro mesi (4+4).

6. Una nuova domanda di contributo ordinario potrà essere presentata solamente dopo 12 mesi dalla fine dell'ultimo quadrimestre di erogazione.

7. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Art.7 – Contributi Straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. Il contributo straordinario si traduce in un intervento a copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri interventi:

a) fino ad un importo massimo di € 1.500,00 annuo, per un importo anche inferiore al contributo massimo

b) graduato in funzione della condizione economica

4. Può essere concesso, in casi eccezionali, anche in concomitanza degli altri interventi economici per, al massimo, una volta l'anno, in misura strettamente necessaria al superamento della situazione di bisogno.

5. Ai fini della valutazione ogni richiedente deve fornire l'importo delle spese e la documentazione relativa.

6. Data l'eccezionalità di tale intervento, lo stesso viene concesso dalla Giunta Comunale, su motivata proposta dell'ufficio Servizi Sociali.

Art.8 – Requisiti per l'accesso agli interventi e valutazione della condizione economica

1. Gli interventi sia ordinari che straordinari possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE ordinario, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, inferiore a € 5.000 e che risultano possedere un patrimonio disponibile, dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, complessivo inferiore a € 10.000.

2. I valori ISEE e di patrimonio disponibile vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

3. I componenti il nucleo familiare del richiedente devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a. essere abitualmente presenti nel nucleo familiare;
- b. dimostrare la disponibilità a contribuire al fabbisogno familiare, se fisicamente capaci di farlo;
- c. osservare gli obblighi scolastici per i minori.

4. La verifica della sussistenza dei requisiti generali, effettuata anche mediante controlli e visite domiciliari, è svolta dall'Assistente sociale

5. Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE corrente è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Art.9 – Calcolo del Contributo Ordinario

1. L'ISEE (o ISEE corrente), moltiplicato per la scala di equivalenza del nucleo familiare, viene rapportato al fabbisogno annuale descritto al comma 2, determinando per differenza la quota dell'intervento. L'erogazione del contributo, tuttavia, avviene solo nel caso in cui un nucleo familiare non sia titolare di un patrimonio disponibile, dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, superiore a 10.000 euro. L'amministrazione, infatti, a partire da un patrimonio disponibile di 3.000 euro, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, diminuisce progressivamente in modo continuo e lineare il proprio intervento fino ad azzerarlo per i titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a 10.000 euro.

2. Il fabbisogno individuale (riferito ad un nucleo di una sola persona) viene fissato a 3.000 Euro annuali corrispondenti a € 250,00 mensili. Questo importo base viene moltiplicato con il valore della scala di equivalenza (fino ad un massimo di 5 componenti) corrispondente al numero dei componenti del nucleo per ottenere l'importo massimale erogabile.

Componenti	Importo mensile	Importo annuo
1	250 euro	3.000 euro
2	392,50 euro	4.710 euro
3	510 euro	6.120 euro
4	615 euro	7.380 euro
5	712,50 euro	8.550 euro

Art.10 – Calcolo del Contributo Straordinario

1. In relazione al valore ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale ad € 5.000, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e,

moltiplicata per le spese, determina così il contributo erogabile, che non potrà essere comunque superiore a € 1.500,00.

2. L'erogazione del contributo, tuttavia, avviene solo nel caso in cui un nucleo familiare non sia titolare di un patrimonio disponibile, dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, superiore a 10.000 euro. L'amministrazione, infatti, a partire da un patrimonio disponibile di 3.000 euro, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, diminuisce progressivamente in modo continuo e lineare il proprio intervento fino ad azzerarlo per i titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a 10.000 euro.

Art.11 – Valutazione della domanda

1. In sede di presentazione della domanda il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al fine di permettere da parte degli operatori del servizio sociale di verificare la compatibilità della richiesta.

2. In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione, qui di seguito a titolo indicativo e non esaustivo, indicata:

a) attestazione comprovante l'avvenuta elaborazione di ISEE in corso di validità;

b) tutti i redditi, di qualsiasi natura e da chiunque percepiti, che contribuiscano al sostentamento del richiedente e della sua famiglia;

c) tutti i dati informativi richiesti sul modulo della domanda e quelli ritenuti necessari a meglio precisare l'effettiva situazione economico-familiare del richiedente e del suo nucleo;

d) ogni altro documento ritenuto idoneo (sia dal richiedente che dall'Assistente sociale) a consentire un più agevole riscontro del reddito e ad una più completa valutazione dello stato di bisogno.

3. Si darà corso all'istruttoria solo nel caso in cui la domanda protocollata sia completa di tutti i documenti richiesti.

4. Nel caso in cui il richiedente non produca tutta la documentazione richiesta si darà corso alla sospensione dei termini come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

5. Qualora per il richiedente si tratti di primo accesso al servizio, l'istanza deve essere presentata a seguito di colloquio preliminare con l'Assistente Sociale.

6. L'esito dell'istanza verrà comunicato per iscritto entro i limiti di legge

Art.12 – Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate e del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto, l'Amministrazione Comunale effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. Nel caso dall'accertamento risultassero dichiarazioni non veritiere oppure attività incongruenti rispetto al fine del progetto o del contributo erogato, l'Amministrazione Comunale procede immediatamente alla rideterminazione dell'entità dell'intervento economico integrativo e al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla

normativa vigente, ferma restando la segnalazione d'ufficio, ove ne ricorrano gli estremi, all'Autorità Giudiziaria.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

5. Il controllo dell'Amministrazione Comunale comprende anche le attività poste in essere dal nucleo familiare richiedente

Art.13 – Pubblicità elenchi dei beneficiari

1. Il Comune renderà pubblici gli elenchi dei beneficiari dei contributi e vantaggi economici, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art.14 – Art. 433 codice civile

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

3. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.